

n. 13/2017

Roma, luglio 2017

LA PRESUNTA ILLEGITTIMITÀ DELL'INDICE EURIBOR.

Indeterminatezza dei tassi o accordo di cartello? Inesistenza.

1. Premessa.

Un mutuatario proponeva opposizione al precepto notificatogli dalla Banca creditrice, deducendo l'infondatezza dell'intimazione di pagamento, aleatorietà dei tassi d'interesse applicati ed in particolare del tasso di mora, calcolato con maggiorazione del parametro **Euribor**, perché indeterminato e perché – comunque – frutto di una illecita intesa anticoncorrenziale.

Ebbene, come accaduto nella vicenda sopra riportata, sono sempre più diffuse le cause instaurate a seguito delle censure mosse all'utilizzo dell'indice di determinazione dei tassi noto come Euribor¹.

Tale indice da un lato, comporterebbe – asseritamente – una indeterminatezza dei tassi applicati e, dall'altro, costituirebbe il frutto di un accordo di cartello tra banche, con conseguente illegittima restrizione della concorrenza.

Tuttavia, così non è ed è stata la giurisprudenza ad affermare la piena legittimità dell'utilizzo del suddetto indice.

*

¹ Euro Interbank Offered Rate.

2. Quadro normativo.

L'Euribor costituisce un tasso interbancario di riferimento, calcolato e diffuso giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali Banche europee.

Esso viene determinato ("fissato") dalla **European Banking Federation (EBF)** come media ponderata dei tassi di deposito interbancario tra un insieme di oltre 50 Banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area Euro².

Il tasso non viene rilevato se alla sua determinazione non partecipano almeno 12 Banche; in difetto il parametro risulterebbe infatti scarsamente rappresentativo.

È bene precisare, poi, che non esiste un unico tasso Euribor, ma esistono diverse versioni, classificabili in base a due parametri, ovvero in base alla durata del tasso ed al suo divisore.

In particolare, in base alla durata distingueremo l'Euribor ad un mese, a tre mesi, a sei mesi e così via; in base al divisore, invece, si distingue tra Euribor divisore 360 e divisore 365. La distinzione è di natura squisitamente matematica e

² Per l'Italia sono: Intesa Sanpaolo, UniCredit, Monte dei Paschi di Siena e UBI Banca.

varia a seconda che si consideri la durata dell'anno commerciale di 360 ovvero di 365 giorni.

*

2. Esame della problematica.

Dunque, poste le premesse normative, è doveroso passare in rassegna le questioni problematiche innanzi accennate: la prima, concernente la presunta indeterminatezza dei tassi ove calcolati per mezzo di parametro Euribor; la seconda riguardante, invece, la conseguente asserita intesa volta a violare la disciplina anticoncorrenziale.

I sostenitori della prima tesi ritengono che l'Euribor, trattandosi di indice variabile, si porrebbe in contrasto con: a) la disciplina di cui all'art. 117, comma 6 del T.U.B., per l'asserita impossibilità di "determinare" il tasso stabilito con indice *de quo*; b) le disposizioni di cui agli artt. 1284 e 1346 c.c., per una dedotta indeterminabilità dell'oggetto del contratto bancario stipulato (nella specie, il mutuo).

Ora, siffatte doglianze sono assolutamente da smentire, in quanto il tasso di interesse così calcolato è tempo per tempo determinabile mediante il rinvio recettizio ad un parametro di riferimento certo.

Invero, costante giurisprudenza ha ritenuto che *"la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem"*³, purchè il

³ Il requisito della forma scritta degli interessi ultralegali, prescritta dall'art. 1284 c.c., viene ritenuto soddisfatto anche *"per relationem"* non essendo necessario che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse

rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato".

Ed ancora, *"i tassi Euribor, trattandosi di tassi rilevati ufficialmente dalla E.B.F. [come detto, n.d.r.] sono certamente dotati delle suddette caratteristiche di certezza e determinatezza essendo, d'altronde, i parametri di riferimento più usati per i mutui c.d. a tasso variabile"*⁴.

Quest'ultimo assunto, peraltro, è stato confermato dalla Corte di Legittimità, la quale ha affermato che *"da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale; dall'altro lato, gli stessi mutuatari, sottoscrivendo il contratto, accettano di fare riferimento alle suddette modalità di determinazione, implicanti una diligenza non comune o l'applicazione di regole specialistiche, ma al contempo corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria)"* (cfr. Cass. n. 3968/2014).

Ne consegue, che proprio questa possibilità di calcolare di volta in volta il tasso d'interesse parametrandolo all'indice Euribor e semplicemente applicando la regola di matematica finanziaria, rende il suddetto tasso assolutamente determinato e determinabile, con l'immediata

pattuito (cfr., *ex multis*, Cass., 19 luglio 2000, n. 9465; Cass., n. 4490/2002).

⁴ Così, Trib. Roma, 15 giugno 2017, n. 12202.

conseguenza che non ne derivi alcuna violazione degli artt. 117, comma 6 T.U.B e 1284 e 1346 c.c.

Ed ancora, *“l’inserimento nelle clausole contrattuali relative al tasso d’interesse, quale unico parametro variabile dell’Euribor, soddisfa le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità delle clausole stesse”* (cfr. Trib. Palermo, 17 febbraio 2016, n. 992)⁵.

La seconda rimostranza sull’utilizzo dell’indice Euribor assume che il parametro *de quo* si porrebbe in contrasto con la disciplina anticoncorrenziale di cui alla Legge n. 287/1990, secondo cui sono nulle le intese tra imprese (anche bancarie) che abbiano *“per oggetto o per l’effetto di impedire, restringere o falsare in maniera considerevole il gioco della concorrenza”* all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali.

I sostenitori di questa tesi, partendo dal presupposto secondo cui il tasso di interesse costituirebbe – nel contratto bancario – il “prezzo” di vendita, ritengono che questo rientrerebbe

⁵ Il tasso di interesse calcolato attraverso il rinvio recettizio al tasso di riferimento e la variabilità del tasso, anche nel caso in cui questo aumenti, non fa sì che il tasso applicato sia *“più sfavorevole per il cliente di quello pubblicizzato”*⁵: il mutuatario è, infatti, sin dal principio esposto alle variazioni del tasso e non può essere indotto a ritenere che il corrispettivo del mutuo non sarà mai superiore a quello inizialmente indicato, sulla base dell’Euribor vigente alla data di conclusione del contratto.

direttamente nella fattispecie di nullità prevista dalla suindicata legge, ponendovisi in netta violazione nell’ipotesi di intesa volta a determinarne l’ammontare.

Ebbene, a mente di quanto sopra, il tasso determinato mediante parametro Euribor sarebbe frutto di un accordo di cartello e, come tale, si porrebbe in violazione alla disciplina a tutela della concorrenza.

In realtà, benché l’entità di tale indice, soggetto a continue variazioni, sia influenzato in maniera determinante dal comportamento del sistema bancario, e benché le singole Banche che contribuiscono alla sua determinazione possa influenzarne l’ammontare (anche se l’esclusione dal computo dei tassi anomali è sufficiente garanzia che ciò non avvenga), ciò non basta per poter affermare che l’intero meccanismo sia illecito.

Si consideri, infatti, che trattasi pur sempre di un indice medio basato dati che si assumono come oggettivi.

La presunta nullità, secondo quest’orientamento, deriverebbe dall’esistenza di accordi tra le Banche interessate, diretti ad influenzare la determinazione del tasso attraverso la modifica concordata dell’indice di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito; **tuttavia, di tali accordi non vi è alcuna prova.**

Un’intesa siffatta, volta artatamente a falsare il gioco della concorrenza – seppur astrattamente possibile – è stata assolutamente negata dalla

giurisprudenza, la quale ha affermato che è *“assolutamente inesatto affermare aprioristicamente che l'Euribor sia frutto di un accordo di cartello per fissare “direttamente o indirettamente i prezzi”; ciò in quanto sono poste le dovute cautele contro il rischio di manipolazioni ad opera di uno o più attori del mercato interbancario”* (cfr. Trib. Palermo, n. 992/2016).

Resta, inteso, poi che un'intesa vietata ai sensi dell'art. 101 T.F.U.E. sarebbe in concreto configurabile solo ed esclusivamente a condizione che sia provata l'intesa manipolativa e che dell'intesa sia parte la Banca titolare del rapporto. Cosa non affatto verificatasi in concreto.

*

3. Conclusioni.

Alla luce della disamina innanzi svolta, potrà concludersi affermando che:

a) la clausola di determinazione dei tassi contenuta nei contratti di mutuo, calcolata con maggiorazione dell'indice Euribor, non comporta alcuna indeterminatezza e/o indeterminabilità in violazione degli artt. 117, comma 6 T.U.B. e 1284 e 1346 c.c.;

b) il tasso di interesse è, infatti, tempo per tempo determinabile mediante il rinvio recettizio al tasso di riferimento e la variabilità – anche nel caso in cui aumenti – non fa sì che il tasso applicato sia più sfavorevole al cliente, in quanto il mutuatario è esposto sin dall'origine alla variabilità dello stesso;

c) è inesatto affermare aprioristicamente che l'Euribor costituisca il frutto di un

accordo di cartello, volto a fissare *“direttamente o indirettamente i prezzi”*, in quanto ciò sarebbe tale solo in presenza di una vera e propria intesa di cartello volta ad eludere la disciplina anticoncorrenziale, di cui dovrà essere fornita valida prova in un eventuale giudizio.

Ne consegue, ovviamente, che gli Istituti di Credito che hanno utilizzato ed utilizzano l'indice Euribor per la determinazione dei tassi di interesse da applicarsi ai propri prodotti non si sono posti e non si pongono in contrasto con alcuna disposizione di legge.

Avv. Chiara Menchinelli

Studio Legale Mannocchi & Fioretti

Sede di Roma

Il presente documento non costituisce un parere ed è stato redatto ai soli fini informativi dei clienti di M&F. È proprietà di M&F e non può essere divulgato a soggetti differenti dal destinatario, senza una preventiva autorizzazione scritta.